

**Schema di  
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE  
PER IL SUPPORTO LEGALE DELL'ENTE**

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e per le motivazioni in essa riportate;

**Tra**

- L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, con sede in Palombara Sabina (RM), Viale A. Petrocchi n. 11, C.F.94008720586 rappresentato dalla Dott.ssa Laura Rinaldi, nata a Frascati (RM) il 22/08/1956 la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore f.f. dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili suddetto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco, di seguito denominato anche "Ente" o "Committente";

**e**

- il Dott. Avv. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_, con \_\_\_\_\_ studio professionale in \_\_\_\_\_, di seguito denominato Collaboratore;

**PREMESSO CHE**

l'art.7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 s.m.i, prevede che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha la necessità di avvalersi delle prestazioni professionali di un legale, cui affidare la cura dei propri interessi e compiti di consulenza e supervisione unitaria delle problematiche legali/giuridiche;

a tali esigenze non è possibile far fronte con personale di servizio, non essendo tra l'altro prevista nella pianta organica una figura professionale deputata a svolgere specifiche mansioni di natura legale;

**PRESO ATTO CHE**

l'attuale normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze degli Enti Pubblici, ed in particolare l'art. 7 del D.lgs. 165/2001, prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, a determinate condizioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

L'Ente Parco è quindi intenzionato a far svolgere il programma di lavoro, meglio descritto successivamente, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali, da svolgere in assoluta autonomia;

**VISTO**

che l'Ente ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_ sull'Albo Pretorio e sul sito del Parco [www.parcolucretili.it](http://www.parcolucretili.it), fino al \_\_\_\_\_, a seguito della quale, con Determinazione Dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato selezionato l'Avv. \_\_\_\_\_ per il presente incarico;

il curriculum dell'Avv. \_\_\_\_\_, che presenta una rilevante esperienza nelle materie specifiche dell'ambiente;



il presente schema di contratto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che precisa tra l'altro oggetto, durata, modalità di svolgimento, importo e modalità di rendicontazione ed erogazione dei corrispettivi per l'incarico;

#### DATO ATTO CHE

L'Avv. \_\_\_\_\_ risulta in possesso della professionalità necessaria ed intende accettare l'incarico proposto;

lo schema di contratto con l'esperto selezionato è oggetto del controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera f-bis) ("atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"), e diventa impegnativo e vincolante per l'Ente Parco solo a seguito dell'esito favorevole controllo suddetto;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge;

#### Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili conferisce all'Avv. \_\_\_\_\_, del foro di \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, consistente nel supporto legale all'Ente Parco che si svilupperà nelle seguenti attività:

- Risolvere specifici quesiti con la stesura di pareri scritti anche a mezzo mail entro 15 giorni dalla richiesta;
- Fornire supporto e consulenza:
  1. nella predisposizione di bozze di atti, bandi, contratti, ecc..., fornendo anche schemi, fac simili ovvero modelli predefiniti nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici;
  2. relativamente al rilascio di nulla osta di competenza del Parco;
  3. relativamente alle violazioni in materia urbanistico ambientale;
  4. relativamente alla problematiche emergenti nella gestione dei rifiuti speciali;
  5. relativamente alla costituzione in giudizio
- Partecipare alle riunioni e supportare giuridicamente i funzionari preposti.
- Rilascio di pareri orali su specifica richiesta dell'Ente Parco e consulenza online;
- Supporto ad incontri di natura tecnica che si rendessero necessari per affrontare questioni di carattere giuridico;
- Approfondimento legislativo, dottrinale e giurisprudenziale delle specifiche tematiche di volta in volta richieste.

#### ART. 2 - DURATA

Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente con decorrenza dalla firma per mesi 12 (dodici) dalla data di esecutività del presente contratto. Al termine di tale periodo dovranno risultare effettuate e concluse le attività previste al precedente art. 1 e forniti i prodotti previsti dal presente contratto e richiesti dal Direttore dell'Ente Parco per il periodo in questione. In ogni caso il contratto si intende fin d'ora naturalmente concluso alla scadenza sopra descritta, senza bisogno di alcuna comunicazione in merito.

### **ART. 3 - SEDE DI LAVORO**

Il Collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4, si impegna a prestare la propria attività presso la propria sede ed autonomamente, utilizzando mezzi propri.

Il Collaboratore dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Ente una volta al mese per almeno 4 ore per la verifica dei documenti necessari per la redazione di quanto previsto all'art. 1, per i quali è legato al segreto d'ufficio. In nessun caso tali documenti potranno essere allontanati dalla sede dell'Ente.

### **ART. 4 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE**

Il presente contratto di prestazione professionale è sottoscritto ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001.

Il Collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il Committente - in particolare effettuato per il tramite del Direttore dell'Ente Parco - sui tempi e sui modi della prestazione.

Il Committente non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

Per la prestazione professionale oggetto del presente contratto - per il periodo di mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione - sono previsti € 10.00,00 comprensivi di IVA e CPA.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati in quattro rate, a fronte dell'attività svolta.

### **ART. 6 - EVENTUALI RIMBORSI SPESE**

Le spese effettuate per l'incarico non danno diritto a rimborso, essendo ricomprese nell'ammontare dello stesso.

### **ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE**

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate consegnate al committente e dallo stesso asseverate.

### **ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.



**ART. 9- PRIVACY**

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

**ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

Il Committente comunica al collaboratore le notizie, misure ed informazioni necessari per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro nel corso dell'incarico.

**ART. 11 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, le parti concordano quale foro competente quello di Tivoli. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto

Data, \_\_\_\_\_

(Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili)  
(Il Direttore)

Avv. \_\_\_\_\_  
(il Collaboratore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 4 sulle modalità della prestazione, all'art. 9 in materia di recesso, all'art. 10 e 11 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza, che per il committente rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

